

**Coppa Italia Lega Pro
Radiocronaca in diretta**

SCRITTURA PRIVATA
PER LA CESSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE RADIOFONICA
IN DIRETTA DELLE PARTITE DI CALCIO DI
PRIMA E SECONDA DIVISIONE

SOCIETA' SPOTIVA

TRA

La Lega Italiana Calcio Professionistico, con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 19, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Rag. Mario Macalli - P. IVA 03974420485 (di seguito per brevità detta anche la "Lega")

E

.....con sede in
via....., P. IVA..... in persona del suo legale rappresentante,
Sig..... (di seguito per brevità detta anche l' "operatore della comunicazione radiofonica")

PREMESSO

- che rientra nella competenza della Lega, in forza di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e statutaria, nonché di espressa autorizzazione a tal fine ricevuta, la negoziazione di tutti i diritti radiofonici delle partite di calcio disputate dalle squadre delle società sportive ad essa associate nell'ambito del Campionato di Prima e Seconda Divisione, stagione sportiva 2013/2014. I diritti includono eventuali gare Coppa Italia della Lega Pro (finali e semifinali);

- che la Lega ha sollecitato a chi avesse interesse l'invio di offerte scritte aventi in oggetto l'acquisizione dei diritti radiofonici, per la trasmissione in diretta, in sede regionale e nell'ambito del bacino di utenza di competenza, delle gare afferenti la di finale e/o finale della Coppa Italia della Lega Pro;

- che l'operatore della comunicazione radiofonica in intestazione ha formulato offerta per l'acquisizione dei diritti radiofonici (di seguito l' "Offerta") delle partite disputate dalla società sportiva in intestazione (in seguito denominata la "Società") disputante la Coppa Italia Lega Pro,

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto di seguito.

1. La Lega cede all'operatore della comunicazione i diritti di utilizzazione radiofonica in diretta ed in esclusiva, nell'ambito regionale e in riferimento al bacino d'utenza di competenza, delle partite della Società, in intestazione delle fasi finali della Coppa Italia della Lega Pro, come da premessa.

Resta salvo, per quanto riguarda le partite interne, l'analogo diritto di diffusione in diretta nell'ambito del proprio bacino d'utenza, degli operatori della comunicazione radiofonica che hanno acquistato i medesimi

diritti concernenti le partite delle società ospiti. Così pure resta salvo l'esercizio del diritto di cronaca – nei limiti previsti dalla vigente normativa - da parte degli operatori della comunicazione radiofonica "autorizzati".

2. Il diritto di trasmissione radiofonica in diretta delle partite di calcio, disputate sia in casa sia fuori casa, delle Società è limitato solo ed unicamente al bacino di utenza di competenza dell'operatore della comunicazione.

3. In caso di mancata effettuazione di una partita (inagibilità del campo, mutamento della data, rinvio etc.) vale quella ufficiale disputata nella nuova data.

4. L'operatore della comunicazione radiofonica è tenuto ad acquisire dalla Lega e dalle Società interessate le autorizzazioni occorrenti per accedere agli stadi ove verranno disputate le partite con il personale ed i mezzi strettamente necessari per svolgere il servizio e l'opera giornalistica (massimo un giornalista e due tecnici).

5. L'operatore della comunicazione radiofonica è tenuto a fornire alla Lega ed alla Società ospitante i nominativi dei giornalisti e dei tecnici di cui intende avvalersi prima dell'inizio del Campionato e di comunicare eventuali variazioni almeno tre giorni prima della data di svolgimento della partita.

6. L'operatore della comunicazione radiofonica si impegna ad occupare con le proprie apparecchiature solo ed esclusivamente lo spazio riservatogli dalla Società.

7. L'operatore della comunicazione radiofonica ha la possibilità di trasmettere in diretta le interviste a calciatori e dirigenti, non prima che siano trascorsi quindici minuti dalla conclusione della partita stessa, pena in difetto la facoltà per la Lega di risolvere di diritto il presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione radiofonica (clausola risolutiva espressa); le interviste non potranno essere comunque rilasciate all'interno del recinto di gioco e delle aree di pertinenza tecnica ma solo nei locali all'uopo predisposti dalla Società sportiva.

8. L'operatore della comunicazione dichiara di conoscere le norme in materia emanate dalla Lega e contenute nel Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva inerente la stagione sportiva 2013/2014 nonché nel Disciplinare sulle interviste e riprese recinto di gioco e si impegna ad attenersi ad esse, nonché alle disposizioni vigenti in materia di emittenza radiotelevisiva, ivi compresa la legge 223/90 e successive modificazioni, la legge 249/97 ed il D.Lvo n.9/2008 nonché regolamenti AGCOM di alle delibere n. 405 e 406/09/CONS del 17.07.2009. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa). L'operatore della comunicazione si impegna, altresì, con gli stessi effetti e le medesime obbligazioni, a rispettare le predette disposizioni regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente le variazioni che la Lega potrà legittimamente apportare nell'esercizio dei propri poteri.

9. L'operatore della comunicazione radiofonica è direttamente responsabile verso la Lega, le Società organizzatrici, l'Ente proprietario dello Stadio e, comunque, nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso derivante dalle attività svolte dai propri incaricati. In ogni caso si obbliga a stipulare ed a rimettere alla Lega nei termini di cui alla richiesta di offerta a suo tempo inviata, idonea polizza assicurativa per un importo non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila) pena, la risoluzione di diritto del presente contratto (clausola risolutiva espressa).

10. L'operatore della comunicazione radiofonica si obbliga ad inviare gratuitamente alla Lega, qualora richiesto, una registrazione della trasmissione con audio originale entro 24 ore dalla richiesta effettuata dalla Lega a mezzo fax. La registrazione potrà inoltre essere utilizzata dalla Lega per l'accertamento di eventuali

violazioni contrattuali: in caso di mancato invio della registrazione entro i termini previsti nel presente articolo, l'operatore della comunicazione radiofonica dovrà corrispondere alla Lega una penale sino ad € 10.000,00 (clausola penale). La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione radiofonica (clausola risolutiva espressa).

11. In occasione di ogni trasmissione l'operatore della comunicazione si obbliga a trasmettere nella sigla radiofonica di apertura e di chiusura di ogni tempo di gioco un comunicato radio (totale numero 4 comunicati) congiunto della Lega e dello sponsor del Campionato; si obbliga inoltre a trasmettere numero 4 spot pubblicitari, di durata non superiore a 15 secondi ciascuno, che dovranno essere messi in onda rispettivamente:

1° - prima della trasmissione del comunicato congiunto Lega/Sponsor ad inizio gara;

2° - tra il minuto 30° e 40° del primo tempo di gioco;

3° - prima della trasmissione del comunicato congiunto Lega/Sponsor ad inizio del secondo tempo di gioco;

4° - tra il minuto 75° ed 85° del secondo tempo di gioco.

In caso di inadempimento l'operatore della comunicazione radiofonica dovrà corrispondere, per ciascuna singola violazione, a titolo di penale, l'importo di Euro 10.000,00 (eurodiecimila) fatto salvo il diritto della Lega di risolvere di diritto il presente contratto, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione radiofonica (clausola penale e clausola risolutiva espressa).

12. L'operatore della comunicazione radiofonica non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o trasferire a terzi il presente contratto e/o i diritti da esso scaturenti, neppure parzialmente, in quanto i diritti in questione si intendono ceduti in esclusiva, nell'ambito del bacino d'utenza di competenza e sono, pertanto, incedibili; l'operatore della comunicazione radiofonica, fatte salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, si obbliga a trasmettere la radiocronaca in diretta di tutte le partite disputate dalla Società sportiva e precisamente almeno 60 minuti (30 minuti per tempo di gioco) di radiocronaca per ogni singolo incontro.

La violazione del divieto di cessione o dell'obbligo di trasmissione comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione radiofonica (clausola risolutiva espressa).

13. Il presente contratto scadrà, senza possibilità di tacito rinnovo, il giorno di svolgimento dell'ultima partita.

14. L'operatore della comunicazione radiofonica, in caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 1, 2, 6, 7, 8, 12, dovrà corrispondere alla Lega una penale fino ad € 10.000,00 per ciascuna violazione; il mancato puntuale versamento della penale ovvero la reiterazione della violazione determinerà, automaticamente, la sospensione dei diritti di diffusione radiofonica, fatta salva la facoltà della Lega di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni (clausola penale e clausola di sospensione automatica).

15. L'operatore della comunicazione radiofonica si obbliga a versare alla Lega, quale corrispettivo per la concessione oggetto del presente contratto, l'importo indicato nell'offerta presentata, maggiorato dell'IVA, offerta che, unitamente alle modalità di pagamento ivi indicate, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

16. Nel caso in cui l'operatore della comunicazione radiofonica:

a) sia sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;

b) ceda a terzi la sua attività o sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o diffusione radiofonica delle partite;

c) risulti insolvente;

La Lega avrà diritto, dandone comunicazione scritta all'operatore della comunicazione radiofonica a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata:

- 1) di sospendere, a sua insindacabile decisione l'accesso agli stadi all'operatore della comunicazione radiofonica per la registrazione e/o diffusione radiofonica delle partite senza che per ciò l'operatore della comunicazione radiofonica stesso possa chiedere alla Lega danni o riduzioni di compenso;
- 2) di considerare risolto il contratto con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale quanto pagato fino a quel momento che quanto dovuto a saldo, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni (clausola penale).

In tale ultimo caso l'operatore della comunicazione radiofonica, inoltre, dovrà versare l'intero corrispettivo, eventualmente anche dovuto salvo risarcimento di maggiori danni (clausola penale).

17. Tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in forza del presente accordo devono essere versate esclusivamente alla Lega.

18. Il presente contratto è sottoposto alle seguenti, concorrenti condizioni risolutive:

- a) invio nel termine indicato nella richiesta d'offerta dei documenti integrativi, ivi indicati, in caso di accettazione dell'offerta stessa da parte della Lega;
- b) pagamento dell'intero corrispettivo una volta ricevuta comunicazione dell'accettazione da parte della Lega nell'ipotesi di cui sub a) della lettera di offerta.
- c) pagamento dell'intero corrispettivo entro il termine ultimo del 31/12/2013 nell'ipotesi di cui al sub b) della lettera di offerta.

19. Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

20. Il presente contratto viene trasmesso alla Lega debitamente firmato dall'operatore della comunicazione radiofonica sia in calce che per approvazione specifica degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed è per quest'ultima, immediatamente efficace e vincolante, una volta comunicata l'accettazione dell'offerta, ancorché non firmato dalla Lega.

Firenze, 2013

L'Operatore della comunicazione radiofonica
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-
tempore Rag. Mario Macalli

Per approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 7,8,9,10,11, 12 (clausole risolutive espresse), 10, 11, 14, 16 (clausole penali), 18 (condizioni risolutive) e 19 (Foro esclusivamente competente).

L'Operatore della comunicazione radiofonica
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-
tempore Rag. Mario Macalli